

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FITOSANITARI n. 30 del 14 agosto 2014

Misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione di *Geosmithia morbida* in Regione Veneto.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento vengono approvate misure fitosanitarie di controllo ed eradicazione per contrastare la diffusione dell'organismo nocivo *Geosmithia morbida*, agente del cancro rameale del noce, in Regione Veneto.

Il Direttore

VISTA la normativa fitosanitaria vigente e in particolare la direttiva 2000/29/CE e il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 attuazione della direttiva 2002/89/CE che dispongono l'adozione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio nazionale e comunitario di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

CONSIDERATO che in data 13 SETTEMBRE 2013 in Comune di Bressanvido (Vicenza) su alcune piante di *Juglans nigra* (noce nero) sono stati rilevati, per la prima volta nel territorio regionale, sintomi riconducibili alla presenza di *Geosmithia morbida* Kolarik (*Ascomycota, Hypocreales*), agente causale della malattia nota come "Thousand Cankers Disease" (TDC) e che in data 27 settembre 2013 le analisi di laboratorio eseguite dall'Università degli Studi di Padova hanno confermato la presenza di *Geosmithia morbida* e del suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman (*Coleoptera, Scolytinae*);

CONSIDERATO che in data 21 MAGGIO 2014 in Comune di Santorso (Vicenza) su una pianta di *Juglans regia* (noce europeo) sono stati rilevati analoghi sintomi, dai quali le indagini di laboratorio condotte dall'Università di Padova hanno confermato la presenza sia del fungo sia dell'insetto;

CONSIDERATO che a seguito del monitoraggio territoriale eseguito dal Settore Servizi Fitosanitari sono stati individuati 6 focolai tutti siti in provincia di Vicenza;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* e *Pityophthorus juglandis* non sono organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena della Direttiva 2000/29/Ce o nelle misure di emergenza Ue;

VISTO l'art.16.2 della Direttiva 2000/29/CE che prevede l'obbligo degli Stati membri di adottare misure di protezione al fine di prevenire la diffusione nel territorio anche di altri Stati membri di organismi nocivi non regolamentati;

CONSIDERATO che *Geosmithia morbida* rappresenta una minaccia per la coltura del noce nero (*Juglans nigra*), ampiamente diffuso nel territorio della pianura padana nel corso degli ultimi vent'anni, ma anche del noce europeo (*Juglans regia*) e probabilmente dei suoi ibridi, anche se di questi attualmente non è nota la suscettibilità;

RITENUTO necessario emanare misure regionali di contrasto alla diffusione di *Geosmithia morbida*, con la approvazione della zona delimitata dove applicare tali misure;

decreta

1. di approvare i confini della zona delimitata, comprendente la zona infestata (poligono i cui vertici corrispondono ai focolai finora individuati) e la zona cuscinetto (zona perimetrale di 2 Km oltre la zona infestata) come riportato in Allegato "A", parte integrante del presente decreto;
2. di prevedere che nella zona delimitata si adottino le seguenti misure fitosanitarie obbligatorie:
 - a. Divieto di trasporto fuori dalla zona di vegetali destinati alla piantagione (comprese marze e portainnesti) con diametro massimo superiore ai 10 mm appartenenti ai generi *Juglans* e *Pterocarya*;

b. Divieto di trasporto fuori dalla zona di legname e suoi derivati ramaglie e corteccia ad esclusione dei seguenti casi:

1. Squadatura del legname fino a completa rimozione di corteccia, strato floematico e prime cerchie xilematiche;
2. Trattamento termico fino al raggiungimento della temperatura di 60 °C per almeno 45 minuti a livello delle prime cerchie xilematiche;

c. Le aziende vivaistiche che coltivano o commercializzano piante appartenenti ai generi *Juglans* o *Pterocarya* all'interno della zona delimitata sono oggetto di specifici controlli da parte del Settore Servizi fitosanitari e hanno l'obbligo di tenere registrate le movimentazioni delle piante;

3. chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

Giovanni Zanini